

A523 - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA PREVEDITA DI BIGLIETTI

Provvedimento n. 27509

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 gennaio 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 20 settembre 2018 n. 27331, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società TicketOne S.p.A. (di seguito "*TicketOne*"), leader in Italia nei servizi di biglietteria, e CTS Eventim AG & Co. KGaA (di seguito "*CTS Eventim*"), società di diritto tedesco che controlla TicketOne S.p.A., attiva in molti Paesi europei nella produzione e organizzazione di eventi di intrattenimento, nella gestione di *venues* per tali eventi, nonché nei servizi di biglietteria, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 TFUE;

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, gli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90, in data 26 settembre 2018 presso le sedi di TicketOne S.p.A., Parte del procedimento, nonché presso Ticketmaster Italia S.r.l. (di seguito "*Ticketmaster*"), concorrente di TicketOne e nuovo entrante nel mercato italiano dei servizi di *ticketing* per eventi di musica *live*, F&P Group S.r.l., *promoter* di eventi di musica *live* appartenente al gruppo CTS Eventim, Live Nation Italia S.r.l., *promoter* integrato verticalmente con Ticketmaster, Trident Music S.r.l., *promoter* [omissis]¹;

VISTE, altresì, le segnalazioni presentate rispettivamente il 19 novembre 2018 e il 14 dicembre 2018 dalle società ZED Entertainment's World S.r.l. e Sol Eventi S.r.l., (costituenti un unico soggetto imprenditoriale dal punto di vista *antitrust*, *promoter* locale di eventi di *live entertainment* e gestore di *venue* nel Nord-Est Italia, dotato di una propria piattaforma di *ticketing* denominata Fastickets, di seguito "*ZED*") e da Ticketmaster Italia S.r.l., intervenute nel procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera b), del D.P.R. n. 217/98, nelle date del 14 e 17 dicembre 2018, relative a condotte adottate dal gruppo CTS Eventim, attraverso la controllata TicketOne e i *promoter* nazionali legati allo stesso gruppo, consistenti in ritorsioni e boicottaggi a danno di ZED, volti a ostacolare anche l'attività di Ticketmaster, che ha stipulato un accordo di *partnership* con ZED;

VISTA, in particolare, la documentazione fornita da ZED e Ticketmaster, con comunicazioni pervenute in data 19, 20 e 21 novembre 2018, in data 4, 6, 7, 11, 17 e 21 dicembre 2018 e in data 14 gennaio 2019, nonché nel corso delle audizioni svolte il 19 novembre 2018 e 14 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90, relativamente alle condotte denunciate;

CONSIDERATO che il procedimento, avviato con provvedimento n. 27331/2018, concerne una presunta violazione dell'articolo 102 TFUE da parte delle società TicketOne S.p.A. e CTS Eventim AG & Co KGaA tramite la stipula di contratti di esclusiva con i principali *promoter* nazionali, entrati in vigore a partire dalla metà del 2017 in concomitanza con la scadenza dell'esclusiva *online* derivante dalle intese Panischi in vigore dal 2002 fino al 2017, al fine di escludere o quantomeno marginalizzare dal mercato italiano dei servizi di *ticketing* per gli eventi di musica *live* gli altri operatori, attuali e potenziali, che gestiscono una piattaforma di *ticketing*, rendendo non contendibile una quota dell'input molto rilevante;

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti sembra emergere che il gruppo CTS Eventim ha proseguito anche nel 2018 a legare con esclusive, anche di fatto, i principali *promoter* nazionali (la maggioranza dei quali ormai *captive*), con lo specifico fine di precludere ad altri operatori concorrenti l'accesso all'input per poter operare nel mercato italiano dei servizi di *ticketing* per gli eventi di musica *live*;

CONSIDERATO che dai documenti ispettivi emerge anche che il gruppo CTS Eventim ha rafforzato la prassi precedente, avendo iniziato, di recente, a negare sistematicamente la concessione di deroghe all'esclusiva per evitare che vengano distribuiti biglietti su piattaforme di *ticketing* diverse da TicketOne, ancorché gli accordi di esclusiva prevedano tale possibilità, in modo da riservare sempre la totalità dei biglietti concessi in esclusiva dai *promoter* a TicketOne e precludere così l'accesso dei concorrenti a quote di biglietti facenti parte dell'esclusiva contrattuale di TicketOne con i *promoter* nazionali;

CONSIDERATO [omissis];

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

CONSIDERATO che gli elementi agli atti evidenziano come il gruppo CTS Eventim, a completamento del suo disegno abusivo, abbia anche agito per depotenziare il ruolo dei *promoter* locali, limitandone l'attività alla fornitura di servizi logistici e amministrativi, avviando un'intensa attività, tramite i *promoter* nazionali legati strutturalmente a detto Gruppo, affinché questi ultimi facciano valere l'esclusiva di TicketOne anche nei confronti dei *promoter* locali;

CONSIDERATO che dagli elementi agli atti emerge come la strategia abusiva del gruppo CTS Eventim sia stata particolarmente aggressiva nei confronti di ZED, *promoter* locale con un peculiare modello di *business* e pertanto maggiormente in grado di minacciare il compimento della strategia escludente, e che detto gruppo nei confronti del suddetto operatore abbia messo in atto, tramite TicketOne S.p.A. e i *promoter* controllati da CTS Eventim AG & Co. KGaA, ritorsioni e boicottaggi, con il fine di ostacolare, a tutt'oggi, l'attività di ZED sia nel mercato rilevante che in mercati contigui (tra cui quello dell'organizzazione di eventi di musica *live*), per escludere dal mercato rilevante la concorrente ZED, operante con la sua piattaforma di *ticketing*, e ostacolare l'attività del nuovo entrante, Ticketmaster;

CONSIDERATO che le condotte poste in essere nei confronti di ZED consistono: nell'imposizione dell'esclusiva a favore di TicketOne con minaccia di cancellazione degli eventi organizzati dai *promoter* legati strutturalmente al gruppo CTS Eventim presso le *venue* di ZED; nell'apertura della distribuzione di biglietti per nuovi eventi destinati ad avere luogo nelle *venue* di ZED alle condizioni imposte unilateralmente dal relativo *promoter* nazionale addirittura senza l'assenso di ZED; nel condizionamento del pagamento di somme dovute a ZED per servizi già resi all'accettazione dell'esclusiva a favore di TicketOne; nell'applicazione di condizioni discriminatorie a svantaggio di ZED per la vendita, tramite la piattaforma di TicketOne - *partner* di particolare importanza per la pubblicizzazione degli eventi di musica *live* in ragione della notorietà del marchio e delle abitudini di acquisto dei consumatori finali -, di eventi promossi da ZED; e, infine, in gravi disservizi provocati agli acquirenti dei biglietti per eventi ospitati nelle *venue* di quest'ultima;

CONSIDERATO pertanto che, secondo gli elementi agli atti, il gruppo CTS Eventim, in virtù della posizione dominante detenuta da TicketOne nel mercato italiano dei servizi di *ticketing* per gli eventi di musica *live*, appare aver messo in atto un ampio e complesso disegno escludente utilizzando diverse condotte - adottate principalmente tramite la società TicketOne S.p.A., ma anche tramite i *promoter* nazionali controllati dalla società capogruppo CTS Eventim AG & Co. KGaA - consistenti non solo nella stipula di contratti di esclusiva conclusi dalla controllata TicketOne S.p.A., di cui l'ultimo risulta essere quello stipulato nel 2018 con il *promoter* nazionale [omissis], ma anche nel rafforzamento della prassi di diniego sistematico delle deroghe all'esclusiva, ancorché previste contrattualmente, finalizzata a evitare che vengano distribuiti su piattaforme di *ticketing* diverse da TicketOne, [omissis], nell'imposizione delle esclusive ai *promoter* locali per il tramite dei *promoter* nazionali, e nelle diverse azioni di ritorsione e boicottaggio nei confronti di ZED, volte ad ostacolare anche l'attività di Ticketmaster;

RITENUTO, pertanto, necessario estendere l'istruttoria, oggettivamente, alle suindicate condotte, adottate dal gruppo CTS Eventim per attuare l'ampio e complesso disegno abusivo che sembra volto a escludere o marginalizzare le concorrenti piattaforme di *ticketing*, sia attuali che potenziali, a cui viene impedito di accedere e distribuire l'input necessario per operare nel mercato rilevante, ossia i biglietti per gli eventi di musica *live* organizzati dai *promoter* nazionali, con conseguente pregiudizio per i consumatori in termini di prezzi e qualità del servizio di *ticketing* per gli eventi di musica *live*;

RITENUTO, inoltre, necessario estendere l'istruttoria soggettivamente alle società F&P Group S.r.l., Di and Gi S.r.l., Vivo Concerti S.r.l. e Vertigo S.r.l., *promoter* nazionali per eventi di musica *live* controllate dalla società di diritto tedesco CTS Eventim AG & Co. KGaA, a capo dell'omonimo gruppo, in quanto soggetti che hanno adottato materialmente le diverse azioni di boicottaggio e ritorsione nei confronti di ZED;

DELIBERA

a) di estendere oggettivamente il procedimento alle condotte, adottate anche nel 2018, relative al rafforzamento della prassi di diniego sistematico delle deroghe all'esclusiva al fine di evitare che vengano distribuiti su piattaforme di *ticketing* diverse da TicketOne, [omissis], all'imposizione delle esclusive ai *promoter* locali per il tramite dei *promoter* nazionali, nonché alle diverse azioni di ritorsione e boicottaggio nei confronti di ZED e volte ad ostacolare anche l'attività di Ticketmaster;

b) di estendere soggettivamente il procedimento alle società F&P Group S.r.l., Di and Gi S.r.l., Vivo Concerti S.r.l., Vertigo S.r.l., controllate dalla società di diritto tedesco CTS Eventim AG & Co. KGaA, a capo dell'omonimo gruppo;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Luca Biffaro;

d) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali dei predetti soggetti, ovvero di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Credito, Poste e Turismo della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei cui confronti si svolge l'istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione Credito, Poste e Turismo della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo